

STATUTO

ALPHA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA FERRARECCE 82

Numero REA: CE - 347707

Codice fiscale: 04696160615

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

- Articolo 6 -

Le spese di costituzione, per un importo di circa 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), sono a carico della Società.

STATUTO

della Società Impresa Sociale **"ALPHA S.r.l. Impresa Sociale"**

1. DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 112/2017 una Impresa Sociale sotto forma di Società a Responsabilità Limitata denominata

"ALPHA S.r.l. Impresa Sociale".

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Impresa Sociale".

La Società è un'Impresa Sociale con forma giuridica di S.r.l. ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ex art. 5 D. Lgs. 117/2017.

2. SEDE

2.1. La Società ha sede in **Caserta.**

2.2. E' riservata ai soci la decisione circa il cambiamento di indirizzo.

3. DURATA

3.1. La durata è fissata al **31 dicembre 2070.**

4. OGGETTO

4.1. La Società esercita in via stabile e principale la seguente attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la gestione di ludoteche, asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori, l'orientamento e la qualificazione professionale degli studenti giovani e non giovani anche attraverso l'utilizzo di corsi di formazione;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come ad esempio gestione di campus e corsi di musica;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-

mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e gestione di palestre;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.

La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- . concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;
- . assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

La Società potrà porre in essere le attività sopra descritte, nel rispetto della legislazione vigente, in particolare con i limiti di cui alla Legge 39/1989, al D.Lgs. 58/1998 ed al D.Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attività professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti.

5.DOMICILIO DEI SOCI

5.1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

6. CAPITALE

6.1. Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

6.2. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI E RECESSO

7.1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7.2. Non vi sono soci aventi diritti particolari in relazione all'amministrazione o alla distribuzione degli utili. I diritti sociali spettano pertanto ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.3. E' consentito il conferimento in denaro, di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.

7.4. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una prestazione d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società una cauzione in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.

7.5. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

8.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

8.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito.

9. TITOLI DI DEBITO

9.1. La società può emettere titoli di debito:

a) con deliberazione unanime degli amministratori per un ammontare non superiore al capitale sociale; gli Amministratori non potranno emettere altri titoli di debito se non dopo l'integrale rimborso della precedente emissione;

b) con decisione dei soci, a mezzo di deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale, per un ammontare pari al capitale ed alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la deliberazione dei soci potrà essere assunta solo nel caso in cui sia stata estinta qualunque altra emissione di titoli da parte degli Amministratori.

9.2. La determinazione della durata del debito oggetto dei titoli e dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, compete all'Organo di Amministrazione qualunque sia l'organismo emittente.

9.3. Gli interessi non potranno comunque essere fissati in una misura superiore a cinque punti rispetto all'interesse legale corrente all'epoca dell'emissione.

9.4. I titoli di debito di cui ai precedenti commi soggiacciono inderogabilmente alla disciplina del II comma dell'art. 2483 del c.c.

10. PRELAZIONE

10.1. Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o parte di essa, ad altro socio o a terzi, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

10.2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

10.3. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

10.4. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito.

10.5. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.

10.6. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

10.7. In questo caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

10.8. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile.

10.9. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento

di capitale.

10.10. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

11. DECISIONI DEI SOCI

11.1. Sono riservate alla competenza dei soci:

11.1.1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

11.1.2. la nomina e la revoca degli Amministratori, nonché la determinazione del loro compenso;

11.1.3. la nomina dell'Organo di controllo e, nel caso di nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, del suo Presidente o del revisore, nonché la determinazione del loro compenso;

11.1.4. le modificazioni dell'atto costitutivo;

11.1.5. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

11.1.6. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

11.1.7. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;

11.1.8. le decisioni relative agli aumenti ed alle riduzioni del capitale sociale;

11.1.9. le decisioni in ordine alle opposizioni degli Amministratori (ex art. 2257 del cod. civ.) in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;

11.1.10. le decisioni relative al trasferimento della sede ed all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

11.1.11. le decisioni in ordine alla introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie;

11.1.12. le decisioni relative alla emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" di questo Statuto;

11.1.13. le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

11.2. Decisioni in forma assembleare

11.2.1 In ordine alle materie di cui ai punti "11.1.4", "11.1.5.", "11.1.6.", "11.1.7.", "11.1.8.", "11.1.9.", "11.1.11" e "11.1.12", del precedente comma dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

11.3. Decisioni in forma non assembleare

11.3.1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare e quest'ultima non sia espressamente richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, devono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

11.3.2. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata agli Amministratori ed all'Organo di controllo o al revisore, se nominati.

11.3.3. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

11.3.4. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

11.3.5. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

11.3.6. Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.-.

11.3.7. L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data della sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio dante causa, allegando un'attestazione degli Amministratori da cui risulti la sua qualità di socio.

11.3.8. La delega per poter sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il titolare della delega apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per delega" o altra equivalente.

12. ASSEMBLEA

12.1. Convocazione dell'assemblea

12.1.1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero negli Stati Uniti o in Canada.

12.1.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

12.1.3. L'avviso dovrà essere inviato a cura dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, di ciascuno degli Amministratori, a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare.

12.1.4. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica, inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.

12.2. Deliberazione totalitaria

12.2.1 In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

- è presente l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori e, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo sono presenti, ovvero risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12.2.2. Affinché, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 5 c.c., l'Assemblea possa considerarsi totalitaria, occorre che gli Amministratori e, se nominati, i Componenti dell'Organo di controllo, assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

12.3. Diritto di intervento all'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano soci dalle risultanze del Registro delle Imprese.

12.4. Riunioni

L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i soci purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo in caso di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli di presenza quanti sono i luoghi video collegati.

12.5. Rappresentanza

12.5.1 La rappresentanza può essere conferita anche agli amministratori e, se nominati, ai Componenti dell'Organo di controllo.

12.5.2 Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

12.6. Presidenza

12.6.1. La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;
- al Coamministratore da più tempo in carica o in subordine dal più anziano di età.

12.6.2. Qualora nè gli uni, nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

12.7. Verbale dell'assemblea

12.7.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dall'assemblea. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente:

- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;
- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

12.7.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione dell'atto costitutivo è redatto da notaio.

12.8. Quorum assembleari

12.8.1. Salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze più elevate, l'Assemblea delibera, per alzata di mano, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in società di persone, sulla fusione e scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso previsto dalla lettera "b" del comma "9.1" che precede, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.

12.9. Aumento del capitale

12.9.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.-.

12.9.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli Amministratori a mezzo raccomandata A.R.-.

12.10. Riduzione del capitale per perdite

12.10.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c. la relazione degli Amministratori sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni all'Organo di Controllo o del revisore in quanto nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

12.10.2. In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti

dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

13. AMMINISTRAZIONE

13.1. La società può essere amministrata:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;
- c) da due o più Amministratori, che possono agire disgiuntamente o congiuntamente, con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli art. 2257 e 2258 del cod. civ.-. Per quanto concerne l'amministrazione congiuntiva le decisioni dovranno essere assunte con il consenso di tutti gli Amministratori.

13.2. I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) - possono essere anche non soci;
- b) - sono rieleggibili;
- c) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta stabilito dagli stessi soci; in tale ultima ipotesi la scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.3. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore disgiuntamente, ovvero congiuntamente. Nell'ipotesi di cui al punto "b" che precede, gli Amministratori dovranno comunque adottare in forma collegiale con delibera a maggioranza degli Amministratori nominati le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

13.3bis. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 *bis* del codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'organo amministrativo.

13.4. Consiglio di Amministrazione

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

13.4.1. - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Non possono assumere la presidenza della Società rappresen-

tanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

13.4.2. - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Stati membri dell'Unione Europea) tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dal Sindaco unico, ovvero da almeno due Sindaci effettivi.

13.4.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio e all'Organo di Controllo e al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno il giorno prima.

13.4.4. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

13.4.5. Il Consiglio può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza tra il luogo di convocazione e altri luoghi ove sono i Consiglieri di Amministrazione. La condizione essenziale per la validità della riunione in teleconferenza o in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire, di visionare documenti in tempo reale e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario che deve essere nominato nel medesimo luogo in cui è il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora per l'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un Consigliere la seduta non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva; nel caso in cui nel corso della riunione per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento anche con un solo Consigliere, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

13.4.6. - Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13.4.7. - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto "13.4.15", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

13.4.8. - Decisioni

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun Amministratore con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione), che saranno inviati dal proponente a tutti gli altri Amministratori; ciascun Amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

13.4.9. Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviato dal proponente all'Organo di controllo e al revisore, se nominati.

13.4.10. Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

13.4.11. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore ad otto giorni.

13.4.12. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli Amministratori.

13.4.13. La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

13.4.14. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 c.c.

13.4.15. - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

13.4.16. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

13.5. Poteri dell'Organo amministrativo

Salvo che in sede di nomina siano previsti limiti ai poteri degli amministratori, qualunque sia il sistema di amministra-

zione adottato, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonché quelli espressamente riservati ai soci.

13.6. Rappresentanza della società

13.6.1. L'Amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

13.6.2. Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto del Presidente e agli altri Consiglieri a cui è stata conferita, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

13.6.3. In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.

13.6.4. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

13.6.5. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

13.7. Compenso degli amministratori

13.7.1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso stabilito dai soci con decisione valida fino a revoca.

13.7.2. Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee dall'Assemblea, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione di esso.

13.7.3. In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore del amministratore investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

13.8. Divieto di concorrenza

13.8.1. Gli Amministratori non possono, in società concorrenti, assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili ovvero essere amministratori o direttori generali e non possono esercitare attività concorrente per conto proprio o di terzi; il tutto salvo autorizzazione dei soci.

14. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14.1. La gestione della Società è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da

un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal codice civile per le società per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi della Legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza.

Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Ricorrendo i presupposti di Legge e, in particolare, quanto previsto dall'art. 5 del citato art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la Società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 *bis* del codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

15. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

15.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

15.2. La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

15.3. Il Bilancio è redatto dall'Organo Amministrativo con l'osservanza delle norme di Legge, e presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 del codice civile o lo prevedano disposizioni di Legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopra detta chiusura.

L'Organo Amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i., che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

15.4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a

fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

15.5. In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il bilancio, a maggioranza assoluta del numero dei soci presenti in assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

16. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

16.1. Verificata ed accertata nei modi di Legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

16.2. E' di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 del codice civile:

a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche dei singoli beni o diritti, o blocchi di essi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal D. Lgs. n. 112/2017;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione di miglior realizzo.

Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente riva-

lutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti dell'art. 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i., sarà devoluto, con delibera dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operati da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del citato D. Lgs. n. 112/2017.

17. COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINARI DELLE ATTIVITÀ

17.1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la Società, su proposta dell'Organo Amministrativo e con delibera dell'Assemblea dei soci, adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguatamente forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di informazione e le modalità di consultazione e partecipazione nelle attività della Società dei soggetti suindicati, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e specificando eventuali altri casi di partecipazione all'Assemblea e determinandone le concrete modalità.

18. RINVIO

18.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

19. CLAUSOLA ARBITRALE

19.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'Organo di controllo, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

19.2. L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

19.3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che a mia richiesta lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Consta di dieci fogli per trantasette facciate sin qui scritte in parte di mio pugno ed in parte con sistema elettronico

da persona di mia fiducia.
Atto sottoscritto alle ore sedici e trenta minuti.
Firmati:
TUFARO Adriana
Giovanni TUFARO
Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

19 di 19